

STATUTO

DE AMICIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARPI MO VIALE DE AMICIS 65

Numero REA: MO - 420837

Codice fiscale: 03823570365

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

-----**ALLEGATO "A" AL REP.50163/20924**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**-----

-----**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**-----

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata-----

“**DE AMICIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**” con la sigla “DE AMICIS coop sociale”-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519 CC.-----

La Cooperativa ha sede nel Comune di Carpi.-----

L'Organo Amministrativo potrà costituire ulteriori sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.-----

-----**Art. 2 (Durata)**-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**SCOPO – OGGETTO**-----

-----**Art. 3 (Scopo mutualistico)**-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.-----

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art. 1 lett. “a”, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi culturali ed educativi di cui al successivo articolo 4, dando opportunità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.-----

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.-----

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statuari eventualmente emanati ai sensi dell'art. 32.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.-----

-----**Art. 4 (Oggetto sociale)**-----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:-----

= l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;-----

= la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

Art. 5 (Soci ordinari)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) - soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.-----

b) - soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----

Art. 6 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:-----

a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;-----

b) - l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e

del possesso dei requisiti necessari;-----

c) - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art. 2528 c.c..-----

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)-----

I soci hanno diritto di:-----

a) - partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;-----

b) - usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;-----

c) - prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;-----

d) - ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:-----

a) - versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:-----

- il capitale sottoscritto;-----

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) - cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;-----

c) - osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o Pec alla Cooperativa.-----

Art. 8 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pe-

gno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) - che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) - che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) - che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 11 (Delibere di esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed hanno effetto dalla ricezione della comunicazione.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a 100,00 (cento virgola zero zero) euro né superiore ai limiti di legge;

b) - dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----
- b) - al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----
- d) - a riserva straordinaria.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- a) - erogazione diretta;-----
- b) - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;-----
- c) - emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

-----TITOLO V----- -----RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

Art. 17 (Decisioni dei soci)-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- b) - la nomina dell'Organo amministrativo;-----
- c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;-----
- d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Art. 18 (Assemblea)-----

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.-----

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda

convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.....

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.....

Art. 19 (Costituzione e quorum deliberativi).....

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.....

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.....

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 17 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.....

In tali casi, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.....

Art. 20 (Votazioni - Elezione cariche sociali).....

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.....

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.....

Art. 21 (Voto).....

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.....

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.....

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio.....

avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria.....

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2539 cc.....

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.....

Art. 22 (Presidenza dell'Assemblea).....

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.....

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.....

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.....

Art. 23 (Amministrazione).....

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione; la maggioranza degli Amministratori è scelta fra i soci cooperatori.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione se non già effettuata dall'Assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 24 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 25 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 26 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 27 (Compensi agli Amministratori)

I compensi dovuti agli Amministratori saranno determinati dall'Assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Art. 28 (Rappresentanza)

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 29 (Organo di Controllo e revisione Legale dei Conti)

La società può nominare un Organo di Controllo - che può essere composto da uno o più membri (nei limiti e con le modalità di legge) -, o un revisore (abilitato a norma di legge).

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la scelta è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze e ai poteri, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci;
- b) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.

Art. 33 (Clausola Arbitrale)

Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un organismo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'organo associativo cui la cooperativa aderirà.

Art. 34 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).....

E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c),

deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 (Rinvio).....

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, sociali e sull'impresa sociale.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

La prima nomina di tutti gli organi sociali e delle rispettive cariche e mansioni viene effettuata dall'assemblea nell'atto costitutivo.

F.TO AGLA PAGANINI- LIVIO FRANCESCHINI - LUISA CAPELLI
GIOVANNI PRODAN -STEFANIA CIRILLO - MARCO CAFFARRI
NOTAIO.....

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23
DEL D. LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE.

Carpi, il 24 settembre 2018

MARCO CAFFARRI – NOTAIO

FIRMA DIGITALE